

Regolamento del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP)

412.106.12

del 22 giugno 2010 (Stato 1° agosto 2010)

*Il Consiglio dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale
(Consiglio dello IUFFP),*

visti gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza IUFFP del 14 settembre 2005¹,
emana il seguente regolamento:

Sezione 1: Offerta di formazione

Art. 1 Formazioni

L'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) offre le seguenti formazioni:

- a. cicli di studio con certificato per formatori attivi in corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, nonché in scuole d'arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica (art. 45 lett. c dell'O del 19 nov. 2003² sulla formazione professionale, OFPr);
- b. cicli di studio con diploma e con certificato per docenti di scuola professionale a titolo principale e a titolo accessorio che insegnano conoscenze professionali (art. 46 cpv. 2 lett. b OFPr);
- c. cicli di studio con diploma per docenti di scuola professionale che insegnano materie di cultura generale (art. 46 cpv. 3 lett. a e c OFPr);
- d. cicli di studio con certificato per docenti con abilitazione all'insegnamento liceale (art. 46 cpv. 3 lett. b OFPr);
- e. cicli di studio con diploma e con certificato per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale e a titolo accessorio (art. 12 cpv. 1 lett. b dell'O del DFE dell'11 mar. 2005³ concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori);
- f. ciclo di studio master M Sc in formazione professionale (art. 7 dell'O IUFFP).

RU **2010** 3301

¹ RS **412.106.1**

² RS **412.101**

³ RS **412.101.61**

Art. 2 Formazioni continue

Lo IUFFP offre le seguenti formazioni continue:

- a. cicli di formazione continua con certificato (Certificate of Advanced Studies CAS), diploma (Diploma of Advanced Studies DAS) o master (Master of Advanced Studies MAS);
- b. cicli di formazione continua nel campo della formazione dei formatori, segnatamente i cicli che portano al conseguimento del certificato della Federazione svizzera per la formazione continua (certificato FSEA) o dell'attestato federale di formatore;
- c. moduli di formazione continua con assegnazione di punti di credito secondo le direttive di Bologna del 4 dicembre 2003⁴ (punti di credito ECTS) impostati sotto forma di offerte di formazione continua autonome che possono essere computate sui cicli di formazione continua secondo le lettere a e b;
- d. corsi per periti d'esame nelle procedure di qualificazione con attestato di frequenza (art. 50 OFPr⁵);
- e. corsi di formazione continua con attestato di frequenza;
- f. offerte di formazione continua su mandato di terzi (art. 5 dell'O IUFFP).

Art. 3 Firma dei titoli di studio

¹ I diplomi e i diplomi di master sono firmati dal presidente del Consiglio dello IUFFP nonché dal direttore dello IUFFP.

² Il direttore dello IUFFP disciplina la firma dei certificati e degli attestati di frequenza.

Art. 4 Titolo

¹ Chi supera la procedura di qualificazione di un ciclo di studio è autorizzato a portare i seguenti titoli:

- a. «Insegnante diplomato di scuola professionale» (art. 6 cpv. 2 lett. a dell'O IUFFP), se ha superato la procedura di qualificazione del ciclo di studio con diploma per insegnanti di scuola professionale che insegnano conoscenze professionali e del ciclo di studio con diploma per l'insegnamento della cultura generale;
- b. «Insegnante diplomato di scuola specializzata superiore» (art. 6 cpv. 2 lett. b dell'O IUFFP), se ha superato la procedura di qualificazione del ciclo di studio con diploma per l'insegnamento di conoscenze professionali nelle scuole specializzate superiori;

⁴ RS 414.205.1

⁵ RS 412.101

- c. «Master of Science in formazione professionale» (art. 7 cpv. 2 dell'O IUFFP), se ha superato la procedura di qualificazione del ciclo di studio master.

² Per i titoli di master e di diploma è rilasciato un supplemento al diploma («Diploma Supplement»), per i titoli di certificato è rilasciato un supplemento al certificato («Certificate Supplement»).

Art. 5 Garanzia della qualità

Sulla base di un metodo standard, il direttore dello IUFFP provvede a una valutazione sistematica e periodica dei moduli di tutte le offerte di formazione svolti. I risultati confluiscono nell'ulteriore sviluppo delle offerte.

Sezione 2: Ammissione, durata degli studi e numero di punti di credito

Art. 6 Condizioni d'ammissione

¹ Quali condizioni d'ammissione si applicano:

- a. per i cicli di formazione secondo l'articolo 1 lettere a–e: i requisiti di qualificazione indicati nelle rispettive disposizioni:
1. dell'OFPr⁶, e
 2. dell'ordinanza del DFE dell'11 marzo 2005⁷ concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori;
- b. per il ciclo di studio master M Sc secondo l'articolo 1 lettera f: i requisiti di qualificazione di cui all'articolo 7 dell'ordinanza IUFFP.

² Per l'ammissione ai cicli di studio con diploma per docenti di scuola professionale a titolo principale nonché per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale sono inoltre necessari un titolo di maturità (maturità professionale o maturità liceale) oppure la prova di una qualifica equivalente, eventualmente completata con una qualificazione complementare.

³ Il Consiglio dello IUFFP concretizza in direttive le condizioni d'ammissione ai cicli di formazione.

⁴ Per quanto riguarda i cicli di formazione, il Consiglio dello IUFFP istituisce una commissione d'ammissione. I compiti di tale commissione sono disciplinati mediante direttive emanate dal direttore dello IUFFP.

⁵ Le condizioni d'ammissione per i cicli di formazione continua sono disciplinate nei piani di studio.

⁶ RS 412.101

⁷ RS 412.101.61

Art. 7 Durata dei cicli di formazione

¹ La durata dei cicli di formazione secondo l'articolo 1 lettere a–e è retta dalle disposizioni seguenti:

- a. articolo 45 e seguenti OFPr⁸;
- b. articolo 12 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del DFE dell'11 marzo 2005⁹ concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori.

² La durata del ciclo di studio di master M Sc secondo l'articolo 1 lettera f è retta dall'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza IUFFP.

Art. 8 Numero di punti di credito relativi ai cicli di formazione continua

I cicli di formazione continua equivalgono ai seguenti punti di credito ECTS:

- a. cicli di formazione continua con certificato: almeno 10 punti di credito ECTS;
- b. cicli di formazione continua con diploma: almeno 30 punti di credito ECTS;
- c. cicli di formazione continua con master: almeno 60 punti di credito ECTS.

Sezione 3: Date dei semestri, immatricolazione, exmatricolazione**Art. 9** Date dei semestri

Il direttore dello IUFFP stabilisce annualmente le date dei semestri dello IUFFP d'intesa con le scuole universitarie svizzere.

Art. 10 Immatricolazione e iscrizione

¹ Gli studenti dei cicli di studio con diploma, nonché quelli del ciclo di studio master M Sc e del ciclo di formazione continua MAS sono immatricolati allo IUFFP se:

- a. sono ammessi alla rispettiva formazione o formazione continua; e
- b. hanno pagato le tasse d'iscrizione e le tasse di frequenza entro i termini stabiliti.

² Gli studenti dei cicli di studio con certificato, nonché i partecipanti a un ciclo o a un modulo di formazione continua sono iscritti allo IUFFP se:

- a. sono ammessi alla rispettiva formazione o formazione continua; e
- b. hanno pagato le tasse d'iscrizione e le tasse di frequenza entro i termini stabiliti.

⁸ RS 412.101

⁹ RS 412.101.61

Art. 11 Exmatricolazione e revoca dell'iscrizione

¹ L'exmatricolazione o la revoca dell'iscrizione avviene:

- a. alla conclusione della formazione o formazione continua;
- b. su richiesta della persona interessata;
- c. per decisione dello IUFFP;
- d. se le tasse di frequenza non sono pagate entro i termini stabiliti.

² Lo IUFFP decide l'exmatricolazione o la revoca dell'iscrizione di una persona se quest'ultima:

- a. è stata immatricolata o iscritta per errore oppure sulla base di dati non veritieri;
- b. non ha rispettato i termini per la proroga dell'immatricolazione o dell'iscrizione, senza motivi gravi; oppure
- c. è stata esclusa da lezioni, corsi o procedure d'esame per motivi disciplinari.

**Sezione 4:
Impostazione delle offerte formative, svolgimento e computo delle prestazioni di studio****Art. 12** Piani di studio

¹ Ogni ciclo di formazione e ogni ciclo di formazione continua è disciplinato in modo dettagliato in un piano di studio. Tale piano contiene in particolare informazioni concernenti:

- a. le basi legali;
- b. gli obiettivi di studio;
- c. l'ammissione;
- d. la durata e la struttura;
- e. i relativi moduli;
- f. le misure di garanzia della qualità;
- g. la procedura di qualificazione;
- h. le attestazioni di formazione e il titolo di studio finale;
- i. l'entrata in vigore.

² I piani di studio sono stabiliti dal Consiglio dello IUFFP.

Art. 13 Moduli

¹ Ogni ciclo di formazione e ciclo di formazione continua è composto da più moduli. Un modulo corrisponde almeno a 3 e al massimo a 10 punti di credito ECTS. Un punto di credito ECTS equivale a un carico di lavoro di 30 ore di studio.

² La descrizione dei moduli contiene le indicazioni seguenti:

- a. nome del modulo;
- b. livello del modulo;
- c. tipo di modulo;
- d. corsi o campi tematici previsti;
- e. numero di punti di credito ECTS con quote delle ore di studio in presenza, studio assistito, studio individuale e procedura d'esame;
- f. obiettivi didattici e competenze;
- g. procedura d'esame;
- h. conoscenze preliminari o moduli necessari;
- i. moduli successivi.

³ I moduli sono stabiliti dal direttore dello IUFFP.

Art. 14 Corsi con attestato di frequenza

¹ Le offerte di formazione continua sotto forma di corsi con attestato di frequenza sono pubblicate in modo consono ai destinatari nell'ambito di un programma dei corsi a pubblicazione periodica.

² I programmi dei corsi sono approvati dal responsabile nazionale del Dipartimento formazione continua dello IUFFP.

Art. 15 Presenza

¹ L'insegnamento che comporta una presenza dev'essere seguito integralmente.

² I motivi delle assenze dovute a forza maggiore devono essere documentati e comunicati alla direzione degli studi.

³ Il direttore dello IUFFP emana direttive in merito alla gestione delle assenze.

⁴ I docenti tengono un controllo delle presenze.

Art. 16 Computo di prestazioni di studio regolamentate

¹ Il responsabile nazionale del dipartimento dello IUFFP può computare sui cicli di formazione o di formazione continua le prestazioni di studio conseguite presso lo IUFFP o presso altre istituzioni paragonabili se il volume di ore di studio è equivalente e sono comprovate le competenze richieste.

² Il direttore dello IUFFP emana direttive in merito al computo delle prestazioni di studio regolamentate sui cicli di formazione e sui cicli di formazione continua.

Art. 17 Computo di competenze acquisite al di fuori dei cicli di studio regolamentati

¹ Il responsabile nazionale del dipartimento dello IUFFP può computare le competenze acquisite al di fuori di cicli di studio regolamentati.

² Il Consiglio dello IUFFP emana direttive sulla procedura inerente al computo di tali competenze.

³ Può essere ammesso alla procedura di computo chi ha un'esperienza documentata di almeno cinque anni nel campo corrispondente al titolo finale.

Sezione 5: Procedura di qualificazione**Art. 18** Principi

¹ La procedura di qualificazione per i cicli di formazione e i cicli di formazione continua è costituita dalle singole procedure d'esame. Queste comprendono gli esami di modulo e i relativi lavori finali richiesti.

² Per conseguire l'attestato finale di modulo occorre aver frequentato le lezioni e i corsi del rispettivo modulo.

³ Per i cicli di formazione con titolo di master o diploma è richiesto un lavoro finale. Anche per i cicli di formazione continua possono essere previsti lavori finali.

⁴ I punti di credito ECTS possono essere utilizzati per conseguire il titolo finale fino a sei anni al massimo dopo la conclusione del semestre in cui sono stati acquisiti. Il responsabile nazionale del dipartimento dello IUFFP può concedere una proroga per motivi validi.

⁵ Il titolo finale di un ciclo di studio può essere acquisito soltanto se sono completamente adempiute le condizioni d'ammissione, se sono state pagate tutte le tasse d'iscrizione e di frequenza e se sono stati superati gli esami di modulo del rispettivo ciclo di studio e il lavoro finale. Le prestazioni di studio computate in virtù dell'articolo 16 e le competenze computate in virtù dell'articolo 17 sono tenute in considerazione per il rilascio dei titoli finali del ciclo di studio.

⁶ Gli esami di modulo e i lavori finali possono essere ripetuti due volte.

Art. 19 Esami di modulo

¹ Gli esami di modulo possono comprendere lavori scritti, esami scritti oppure orali, nonché lezioni di prova.

² La valutazione delle prestazioni si basa su criteri e indicatori che sono comunicati agli studenti prima degli esami.

³ L'esame di modulo deve essere svolto entro un semestre dalla conclusione del modulo.

⁴ I lavori scritti sono valutati da un esaminatore. L'esaminatore formula per scritto la motivazione relativa alla valutazione del lavoro. In caso di dubbio nonché di valutazione FX o F, l'esaminatore chiede il parere di un secondo esperto.

⁵ Gli esami orali sono svolti da due esaminatori. Essi redigono un verbale d'esame sull'oggetto e lo svolgimento dell'esame con le relative domande e risposte nonché i risultati.

⁶ Gli esami scritti sono valutati da un esaminatore. In caso di dubbio nonché di valutazione FX o F, l'esaminatore chiede il parere di un secondo esperto. La valutazione del lavoro è formulata per scritto.

⁷ Le lezioni di prova sono seguite da due esaminatori. Essi redigono un verbale sull'oggetto e lo svolgimento della lezione.

Art. 20 Lavori finali

¹ Il lavoro finale, segnatamente il lavoro di master e il lavoro di diploma, si riferisce alle competenze acquisite nell'ambito dei moduli. Contiene elementi pratici e teorici.

² Il lavoro finale è valutato da un esaminatore che attribuisce una nota globale. In caso di dubbio nonché di valutazione FX o F, l'esaminatore chiede il parere di un secondo esperto.

³ La nota globale è motivata per scritto.

Art. 21 Valutazione

¹ I singoli esami di modulo e il lavoro finale sono valutati con una nota in base alla seguente scala:

- A = eccellente
- B = molto buono
- C = buono
- D = soddisfacente
- E = sufficiente
- FX = non superato – sono necessari miglioramenti
- F = non superato – sono necessari miglioramenti sostanziali

² La procedura di qualificazione è superata se tutti gli esami di modulo nonché l'eventuale lavoro finale sono valutati almeno con la nota E.

³ I risultati sono comunicati allo studente per scritto entro un mese dall'esame. Segnatamente in caso di valutazione FX o F, la comunicazione scritta contiene indicazioni riguardo ai miglioramenti da apportare o alla nuova impostazione da dare.

Art. 22 Notifica di assenza, assenze ingiustificate e inosservanza delle scadenze nell'ambito della procedura di qualificazione

¹ Per le notifiche di assenza presentate al più tardi 10 giorni prima del termine stabilito o concordato per la procedura d'esame non è necessario indicare motivi.

² Dopo il termine di cui al capoverso 1, le notifiche di assenza sono ammesse soltanto per motivi gravi. Sono considerati motivi gravi la malattia, l'infortunio e il decesso di un parente prossimo. Il candidato deve comunicare i motivi al responsabile del ciclo di studio in forma scritta, allegando i relativi mezzi di prova.

³ Se, in assenza di motivi gravi, un candidato non notifica la sua assenza tempestivamente, non si presenta a un appuntamento stabilito o concordato oppure non consegna il lavoro scritto o il lavoro finale entro il termine concordato, il responsabile del ciclo di studio attribuisce la nota F nella procedura d'esame.

Art. 23 Inganno nella procedura di qualificazione

¹ Se il candidato tenta di influenzare il risultato di un esame di modulo tramite l'inganno o l'uso di mezzi ausiliari non autorizzati, l'esaminatore competente attribuisce la nota F nella procedura d'esame.

² Se nel lavoro finale lunghi passaggi sono ripresi da altri documenti senza che ne sia indicata la fonte, l'esaminatore attribuisce al lavoro finale la nota F.

³ L'inganno nell'ambito di una procedura di qualificazione comporta le misure disciplinari secondo l'articolo 34 dell'ordinanza IUFFP.

Art. 24 Conservazione degli atti e pubblicazione dei lavori

¹ Gli atti d'esame sono conservati finché tutte le decisioni inerenti alla rispettiva sessione d'esami sono passate in giudicato, ma almeno per tre anni.

² Le pagelle e le decisioni della commissione d'esame sono conservate per dieci anni.

³ Lo IUFFP può pubblicare i lavori finali o renderli accessibili in altra forma. Può archivarli a tempo indeterminato. Sono salve le disposizioni sui diritti d'autore e la protezione dei dati.

Sezione 6: Opposizione e ricorso

Art. 25 Opposizione

¹ Contro le decisioni dei responsabili nazionali dei dipartimenti dello IUFFP può essere fatta opposizione.

² Le note delle procedure d'esame superate non possono essere oggetto di opposizione.

Art. 26 Termine, requisiti formali e contenuto dell'opposizione

¹ L'opposizione dev'essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Questo termine non è prorogabile.

² L'opposizione dev'essere presentata per scritto al direttore dello IUFFP (Kirchlin-dachstrasse 79, Casella postale, CH-3052 Zollikofen).

³ L'opposizione deve contenere una richiesta e una motivazione.

Art. 27 Ricorso

Le decisioni su opposizione rese dal direttore dello IUFFP possono essere impugnate, per scritto e con indicazione delle relative motivazioni, davanti al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

Sezione 7: Ordinamento disciplinare**Art. 28**

Gli studenti che ostacolano in modo grave gli organi o i collaboratori dello IUFFP nello svolgimento del loro lavoro, che ostacolano altri studenti durante i loro studi o che disturbano in modo sconveniente i corsi e le lezioni possono essere oggetto delle misure disciplinari secondo l'articolo 34 dell'ordinanza IUFFP.

Sezione 8: Disposizioni finali**Art. 29** Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento degli studi IUFFP del 22 settembre 2006¹⁰ è abrogato.

Art. 30 Disposizioni transitorie

¹ Fino alla fine del 2009, i candidati che hanno svolto i precedenti «corsi didattici» con certificato sono autorizzati ad accedere ai cicli di studio per responsabili della formazione professionale a titolo principale computando i primi due moduli.

² Fino all'inizio dell'anno accademico 2011/2012 compreso, i docenti di scuola professionale a titolo principale che insegnano conoscenze professionali nonché i docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale possono accedere ai relativi cicli di formazione anche senza attestato di maturità o la prova di una competenza equivalente.

¹⁰ [RU 2006 4261]

Art. 31 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2010.

